



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI (Parte 3)

Giugno 2020


THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

 **REDDITO DI
CITTADINANZA**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Indice degli argomenti

Decesso di un beneficiario in un nucleo monocomponente.....	3
Nucleo monocomponente e segnalazioni RDC-COM Estese non effettuate.....	4
Domande decadute e controlli anagrafici.....	5
Controlli anagrafici.....	6
Segnalazioni.....	12
Verifica composizione del nucleo.....	16
Scambio dati da INPS.....	18



Decesso di un beneficiario in un nucleo monocomponente

DOMANDA

- Se appuriamo il decesso di un beneficiario in un nucleo monocomponente come dobbiamo comportarci?

RISPOSTA

L'Inps riceve ordinariamente le informazioni sui cittadini deceduti. In caso di decesso le anagrafi comunali devono infatti inviare telematicamente, attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell'Interno (Ina-SAIA), le comunicazioni di decesso entro 48 ore dal verificarsi dell'evento. Dal 1° gennaio 2015, anche i medici necroscopi sono tenuti a trasmettere online, il certificato di accertamento del decesso sia all'INPS che al Comune attenendosi agli stessi termini di invio. L'INPS dunque porrà il beneficiario in decadenza, come specificato nella circolare 102 del 10 gennaio 2020 disponibile nella sezione Operatori del sito del reddito di cittadinanza.

La piattaforma GePI si aggiornerà in automatico una volta completata la trasmissione dati da INPS.

Il case manager, non appena verificato che l'INPS ha trasmesso lo stato di decaduto potrà procedere alla chiusura del caso.

Non è invece necessario per il responsabile dei controlli anagrafici procedere con la verifica dei requisiti anagrafici e di soggiorno, trattandosi di nucleo monocomponente.



Nucleo monocomponente e segnalazioni RDC-COM Estese non effettuate

DOMANDE

- Come dobbiamo comportarci nel caso in cui appuriamo che in un nucleo monocomponente si verificano fatti che escluderebbero il beneficiario dalla scala di equivalenza (ad esempio ricoveri in strutture di cura a completo carico dello Stato, oppure episodi detentivi) ed il beneficiario non provvedere a compilare la comunicazione ad INPS?

RISPOSTA

L'art. 7, comma 12 del DL. 4/2019 prevede che i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alla piattaforma GePI, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al medesimo articolo 7 entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. Si fa inoltre presente che il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, si impegna a comunicare tramite il modello RDC-com esteso la condizione di ricovero a carico della stato. Come specificato nel modulo RDC-com, la comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento pena la decadenza.

Al momento la Piattaforma GePI non consente ai Comuni di comunicare all'INPS le informazioni previste dal comma 6, dell'articolo 7 (). Il case manager nel caso in cui rilevi che il nucleo familiare beneficiario abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, deve in ogni caso comunicare alla sede INPS territorialmente competente quanto rilevato ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, anche con modalità differenti da quelle previste dalla Piattaforma GePI, ad esempio via PEC.*

() La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso).*



Domande decadute e controlli anagrafici

DOMANDE

- Vanno completati i controlli dei requisiti anagrafici nel caso di domande che già ci risultano decadute? GePI filtra queste domande, pertanto non risulta chiaro se sia ancora obbligatorio.

RISPOSTA

I controlli sui requisiti anagrafici vanno comunque completati, secondo i tempi e le modalità previsti dall'accordo in Conferenza Stato-città-autonomie locali, anche ai fini di un eventuale recupero di somme indebitamente percepite. Il responsabile dei controlli potrà lavorare la pratica utilizzando l'apposito filtro per cercare le pratiche decadute.





Controlli anagrafici (1)

DOMANDE

- Come possiamo comportarci in quei casi in cui abbiamo inviato una pratica per la verifica dei requisiti presso altri Comuni e questi a distanza di molte settimane non restituiscono la pratica (perchè ad esempio non sono ancora operativi su GePI)?

RISPOSTA

Si consiglia di richiedere un riscontro attraverso posta elettronica o tramite posta elettronica certificata, sollecitando i Comuni interessati con la medesima modalità.





Controlli anagrafici (2)

DOMANDE

- Possiamo completare positivamente un controllo dei requisiti anagrafici su GePI nel caso in cui sono state acquisite informazioni da altri Comuni fuori dalla piattaforma? (ad esempio per posta certificata abbiamo ricevuto il certificato di residenza che ci assicura il rispetto del requisito, ma l'altro comune non ha ancora accesso a GePI)

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Questa modalità era già considerata nelle more di attivazione dei controlli anagrafici per il tramite della Piattaforma GePI. In questi casi, ottenuta la documentazione necessaria al di fuori della piattaforma GePI, non sarà possibile aggiornare il periodo di residenza ufficiale, ma bisognerà utilizzare la specifica sezione note all'interno della quale allegare tutti i documenti necessari acquisiti al di fuori del meccanismo previsto dalla piattaforma.



Controlli anagrafici (3)

DOMANDE

- Se un cittadino risulta irreperibile nonostante tutti i tentativi e noi non disponiamo di informazioni utili a terminare con esito positivo la verifica, dopo quanti giorni dobbiamo dichiarare il mancato possesso dei requisiti?

RISPOSTA

Si richiama quanto disposto dall'Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019, dalla circolare 102 del 10 gennaio 2020, dalle note UL del 19 febbraio e del 14 aprile 2020 e si fa presente che se al termine delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto nei documenti sopra indicati si conferma il mancato possesso dei requisiti, in assenza di riscontri da parte del cittadino, che non risulta reperibile neanche attraverso i contatti forniti al momento della domanda, si può immediatamente procedere alla segnalazione all'INPS attraverso la piattaforma GePI.



Controlli anagrafici (4)

DOMANDE

- E' possibile avere dei chiarimenti in merito a cosa si intende per "elementi oggettivi di riscontro" utili all'accertamento del requisito? Quali possono essere ad esempio? I biglietti aerei possono considerarsi elementi utili alla verifica?

RISPOSTA

Con riferimento alla nota 14 aprile 2020 n. 3016, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi sociali del Comune di residenza del richiedente il RDC, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. In sostanza, potranno essere i servizi sociali del comune, qualora conoscano la storia personale della persona senza dimora, a dichiarare con una relazione la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti del richiedente. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità. In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto. Si ricorda che resta in capo al Comune la responsabilità di determinare la validità dell'elemento oggettivo di riscontro che, essendo connessa anche alla situazione specifica del beneficiario, non può essere generalizzabile. Si ritiene tuttavia che il biglietto aereo non possa in nessun caso essere considerato uno strumento idoneo a dimostrare la residenza continuativa nel paese.



Controlli anagrafici (5)

DOMANDE

- GePI dispone della funzione di "aggiunta periodo residenza". Abbiamo verificato comunque che é possibile concludere con esito positivo l'accertamento anche nel caso in cui i periodi caricati siano inferiori al requisito di legge (2 anni di residenza continuativa e 10 anni di residenza complessiva in Italia). E' quindi corretto utilizzare i campi note in questi casi per segnalare periodi di residenza acquisiti al di fuori della piattaforma?

RISPOSTA

Si ritiene opportuno inserire la documentazione probatoria dei periodi acquisiti al di fuori della piattaforma ed inserire annotazione. Una volta acquisiti tali elementi è possibile concludere positivamente l'accertamento.



Controlli anagrafici (6)

DOMANDE

- Come comportarsi nei casi in cui la domanda viene finalizzata per errore dal Comune a cui é stata inviata la pratica?

RISPOSTA

Qualsiasi comune diverso da quello di attuale residenza accerta solamente parte dei periodi di residenza, ma la finalizzazione cioè l'accertamento del possesso o meno dei requisiti resta in carico sempre al comune che ha ricevuto la domanda. In altre parole, tutti i comuni diversi da quello di residenza possono inserire i parte dei periodi di residenza, ma qualora dovessero accertare la presenza parziale di uno dei requisiti possono finalizzare "parzialmente" la verifica dei requisiti. La finalizzazione parziale implica che i comuni successivi coinvolti nella verifica del requisito, non potranno agire sui periodi finalizzati precedentemente da altri comuni una volta finalizzati. Resta facoltà del comune che ha ricevuto la domanda accettarli o variarli per concludere la verifica.

Se invece ha sbagliato i periodi deve aprire un ticket all'URP. Per l'apertura di un ticket all'URP si può utilizzare il link <https://urpredditicittadinanza.lavoro.gov.it/> e selezionare «chiedi supporto». Nel form che appare va selezionata Categoria «Operatori» e Sottocategoria di interesse (in questo caso «GEPI»), inserendo la richiesta di rettifica indicante Numero Domanda RdC, nome, cognome e codice fiscale del richiedente.



Segnalazioni (1)

DOMANDE

- Come segnalare su GePI i casi in cui un cittadino si rifiuta di presentarsi e collaborare per l'Analisi Preliminare?

RISPOSTA

Il rifiuto di presentarsi e collaborare per l'analisi preliminare, costituisce motivo di segnalazione all'INPS per l'applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del D.L. 4/2019. La segnalazione si effettua con le modalità indicate nel manuale del case manager pubblicato nella Piattaforma GePI e al quale si rimanda. Tale indicazione non si applica nel periodo di sospensione degli obblighi relativi al Reddito di cittadinanza connesso alla emergenza Covid-19. Per inviare una segnalazione, la piattaforma GePI prevede un'apposita icona situata a sinistra dell'elenco dei casi. Per visualizzare l'icona è sufficiente selezionare nel menu di destra «Gestione Casi» - «Elenco Casi» nel menu a tendina.

La finestra che si apre tramite la suddetta icona, permette l'invio di segnalazioni per varie problematiche (mancata presentazione alle convocazioni, mancata firma della DID etc.). Per le segnalazioni è necessario utilizzare la piattaforma, in quanto essa rappresenta il canale ufficiale di scambio informazioni con INPS. La piattaforma consente di mandare segnalazioni in ogni momento, sia in fase di valutazione, che di firma del patto, che di monitoraggio. Per quanto riguarda la cancellazione di queste segnalazioni, finché questa risulta in uscita, il Case Manager può cancellarla ma sarà sempre il coordinatore a dover approvare la cancellazione. A tale proposito vi rimandiamo al manuale del Case Manager pagina 51 al seguente [link](#)





Segnalazioni (2)

DOMANDE

E' possibile completare una Analisi Preliminare nel periodo di sospensiva della condizionalità collegato all'Emergenza Covid-19?

RISPOSTA

Considerata la situazione di emergenza relativa al Covid-19, fino al 16 luglio sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (ai sensi dell'articolo 76 del D.L. 34/2020). Tuttavia possono essere svolte a distanza le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché alle altre attività connesse ai Patti per il lavoro e ai Patti per l'inclusione sociale.

La sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza.

Si ricorda quanto disposto con la circolare n. 1 del 27 marzo 2020 che precisa che "Fermo restando il prioritario rispetto delle misure emergenziali, si rimette all'autonomia organizzativa degli enti territoriali la facoltà di assicurare continuità alle attività rivolte ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento a quelle già avviate in considerazione dei bisogni emersi e dei percorsi già concordati, nonché di attivare particolari sostegni che si rendessero necessari alla luce di specifici bisogni che potrebbero emergere nell'attuale situazione, nell'interesse generale all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni del reddito di cittadinanza. Resta fermo che, per il periodo di sospensione degli obblighi, la partecipazione delle famiglie ad eventuali attività precedentemente concordate, attuabili nel rispetto delle condizioni di sicurezza, potrà avvenire solo su base volontaria".

Pertanto, l'adesione dei nuclei familiari all'analisi preliminare, in questa fase, resta comunque volontaria e la mancata adesione non può essere oggetto di segnalazione all'INPS.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_12

Segnalazioni (3)

DOMANDE

E' possibile per un beneficiario non aderire ad una attività di formazione a distanza nel periodo di sospensione degli obblighi?

RISPOSTA

Considerata la situazione di emergenza relativa al Covid-19, fino al 16 luglio sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (ai sensi dell'articolo 40 del D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione e dal D.L. 34). La sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza. Possono essere svolte a distanza le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché alle altre attività connesse ai Patti per il lavoro e ai Patti per l'inclusione sociale. Tuttavia, alla luce della sospensione dagli obblighi, l'adesione a tali attività attuabili a distanza, potrà avvenire solo su base volontaria.

Pertanto, l'adesione dei nuclei familiari alle attività di formazione a distanza, in questa fase, resta comunque volontaria e la mancata adesione non può essere oggetto di segnalazione all'INPS.





Segnalazioni (4)

DOMANDE

- Se un nucleo cambia residenza all'interno dello stesso Comune deve effettuare una comunicazione ad INPS? Noi dobbiamo in caso segnalare la questione?

RISPOSTA

Si suggerisce di invitare il beneficiario a seguire le indicazioni fornite da INPS, che con messaggio n. 1983 del 14 maggio 2020, ha comunicato il rilascio di un'apposita utility che consente alle Strutture territoriali di aggiornare i dati autodichiarati in domanda. Le variazioni possibili sono le seguenti:

- a) la variazione delle generalità, ovvero dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, ove presente;*
- b) la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;*
- c) la variazione degli estremi o dei dati del documento di riconoscimento del richiedente e/o del tutore, ove presente;*
- d) la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).*

Tutte le modifiche potranno essere richieste presso le Strutture territoriali Inps, anche tramite PEC, previo possesso di idonea documentazione, ovvero di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altra documentazione che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), dichiarati all'atto della domanda o intervenuti successivamente (ad esempio, modifica del codice fiscale e/o del nome e cognome del richiedente).

Si rappresenta che al momento queste variazioni non vengono ancora comunicate dall'INPS alla Piattaforma GePI.





Verifica composizione del nucleo (1)

DOMANDE

Come comportarsi in caso di variazione del nucleo ISEE dovuto alla nascita di un nuovo componente del nucleo?

RISPOSTA

Gli assistenti sociali sono tenuti ad invitare il nucleo familiare a presentare un nuovo ISEE, in modo che aumenti la scala di equivalenza e venga automaticamente riconosciuto alla famiglia un beneficio di importo più elevato. Ad ogni buon fine si ricorda quanto specificato dall'INPS con la circolare n. 43/2019 "Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



FAQ_15

Verifica composizione del nucleo (2)

DOMANDE

In che modalità e quando è necessario effettuare le verifiche sulla composizione dei nuclei ISEE?

RISPOSTA

Si ricorda che le verifiche sulla composizione del nucleo familiare, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali, sono effettuate a campione, sulla base di un Piano adottato da ciascun Comune. Al Comune spetta stabilire come strutturare tali controlli e identificare relative responsabilità.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dall'Accordo sancito nella Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 4 luglio 2019, n. 560. In particolare, si ricorda che ai sensi del comma 1, dell'articolo 4, del citato accordo, i comuni adottano nella propria autonomia entro tre mesi dalla data in cui è stato sottoscritto il citato accordo un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del RdC residenti nel territorio di competenza.

Nel caso in cui vengano rilevate delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato nell'ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda RdC, è possibile avviare il flusso sanzionatorio tramite Gepi analogamente a quanto può essere fatto per l'accertamento della residenza. Nel caso emergano dichiarazioni mendaci, con riferimento a quanto dichiarato nell'ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda RdC, e il conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, resta fermo l'obbligo di trasmettere la documentazione all'autorità giudiziaria competente.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_16

Scambio dati da INPS

DOMANDE

E' possibile visualizzare su GEPI l'elenco delle erogazioni mensili corrisposte al nucleo? E' possibile visualizzare la ragione di decadenza del beneficio?

RISPOSTA

Le informazioni mostrate da GePI sul beneficio si limitano a riportare espressamente quanto comunicato da INPS e la data di aggiornamento delle informazioni trasmesse da INPS, questa situazione potrebbe portare alla situazione in cui le informazioni contenute in GePI non rispecchiano i dati relativi all'ultima mensilità. Inoltre, per quanto riguarda le domande decadute (ricordiamo che possono essere filtrate) non vengono fornite informazioni sulla ragione della decadenza.

